



CITTA' DI GROTTAGLIE

(Provincia di Taranto)

ORDINANZA N. 153

Data: 09/08/2024

Organi Politici

ORDINANZA DEL SINDACO

Assunta il giorno NOVE del mese di AGOSTO dell'anno DUEMILAVENTIQUATTRO dal Sindaco.

Oggetto:

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'OBBLIGO DI CORRETTA CONDUZIONE DEGLI ANIMALI ED ALL'OBBLIGO DELLA RIMOZIONE DELLE DEIEZIONI CANINE SUL TERRITORIO COMUNALE A TUTELA DELL'IGIENE PUBBLICA, PER IL RISPETTO DELL'AMBIENTE, DELLA SICUREZZA E INCOLUMITÀ PUBBLICA E PER IL RISPETTO DEL DECORO URBANO

IL ORGANI POLITICI\SINDACO

D'ALO' CIRO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL SINDACO PREMESSO CHE

- il numero sempre crescente di cani da compagnia o da guardia nell'area del territorio comunale rende necessaria una regolamentazione del comportamento da tenere da parte dei proprietari/detentori dei cani, specialmente quando circolano all'interno di parchi, giardini, marciapiedi ed aree pubbliche in genere, dove spesso vengono abbandonate deiezioni animali, creando problematiche relative all'igiene e alla sanità pubblica.
- esiste un disagio dei cittadini dovuto alla noncuranza con cui le deiezioni dei cani vengono lasciate dai loro detentori sul suolo pubblico.
- è necessario richiamare l'attenzione pubblica sul rispetto di alcune regole di condotta che devono essere osservate dai proprietari dei cani per la custodia e la conduzione nei luoghi pubblici, principalmente per tutelare la salute pubblica e l'ambiente, garantire la pacifica convivenza e la sicurezza dei cittadini, nonché la tutela e il benessere dei cani.
- sono pervenute reiterate segnalazioni e lamentele riguardo l'abbandono di deiezioni solide dei cani sul suolo pubblico (centro storico, strade, marciapiedi, zone verdi, aree pubbliche in genere e zone attrezzate per bambini), con conseguenti rischi per la salute dei cittadini, in particolare per i bambini e gli stessi animali, e compromissione del decoro urbano.
- è necessario garantire il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e il decoro dell'ambiente urbano.
- si rende necessario sanzionare la mancata dotazione, da parte del conduttore del cane, di idonee attrezzature per la raccolta delle deiezioni, presupposto essenziale per la mancata asportazione delle deiezioni canine.
- in molti casi, gli animali vengono lasciati liberi e privi di custodia in luoghi pubblici.
- è necessario disciplinare la materia, modificata di recente dalla normativa vigente, con un provvedimento sindacale finalizzato alla tutela della salute pubblica, alla salvaguardia dell'ambiente e del decoro urbano.

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- gli articoli 50 e 54 del T.U.E.L.;
- il D.P.R. 08.02.54 n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria" e SMI;
- la legge n. 281/1991 in materia di animali d'affezione e SMI;
- la l. 20/05/2003 n. 116 di conversione del d.l. 31/03/2003 n. 50;
- la legge regionale n. 2 del 07.02.2020 "Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione" e SMI;
- gli artt. 672 e 727 del Codice penale "Omessa custodia e malgoverno degli animali";
- la l. n. 689/1981 "modifiche al sistema penale";
- l'art. 2052 del Codice civile "Danno cagionato da animali";
- Visto l'art. 25 della Legge Regionale 7 febbraio 2020, n. 2 recante "Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione. Abrogazione della legge regionale 3 aprile 1995, n. 12 (Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo)".

ORDINA

1. Obbligo di condurre i cani al guinzaglio e muniti di museruola

- I proprietari e/o detentori di cani sono obbligati a condurre gli animali esclusivamente al guinzaglio, che non deve superare la lunghezza di 1,5 metri. È obbligatorio munire i cani di museruola quando richiesto dalle Autorità competenti o in situazioni che possano rappresentare un rischio per la sicurezza pubblica.

2. Obbligo di rimozione delle deiezioni canine

- I proprietari e/o detentori di cani sono obbligati a raccogliere immediatamente le deiezioni canine lasciate sul suolo pubblico o aperto al pubblico transito, nonché in prati, aiuole, formelle degli alberi, aree verdi e terreni incolti. Le deiezioni devono essere raccolte in sacchetti idonei e depositate negli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti.
- Gli incaricati della custodia o conduzione di cani devono dotarsi di attrezzature per la raccolta delle deiezioni (sacchetti e/o paletta) e di contenitori con acqua, disinfettanti o detergenti, da utilizzare per diluire e ripulire le superfici interessate dalle deiezioni liquide. Tale operazione deve essere effettuata su tutte le aree urbane pubbliche o ad uso pubblico.

3. Divieto di sgambettamento dei cani nelle aiuole e aree giochi per bambini

- È vietato far sgambettare i cani all'interno delle aiuole e delle aree giochi per bambini. Nei parchi e nelle aree verdi comunali destinate alla sgambatura, i cani devono essere sorvegliati costantemente e le deiezioni devono essere sempre raccolte e depositate negli appositi contenitori per rifiuti solidi urbani.

4. Divieto di urinare vicino a portoni d'ingresso, accessi ad abitazioni, negozi, vetrine, muri perimetrali degli istituti scolastici, elementi di arredo urbano

- È vietato consentire ai cani di urinare vicino a portoni d'ingresso, accessi ad abitazioni, negozi, vetrine, muri perimetrali degli istituti scolastici, elementi di arredo urbano (panchine, lampioni, cestini, ecc.), e qualsiasi edificio pubblico e/o privato. I proprietari e/o detentori sono tenuti a garantire il rispetto di tale divieto.

5. Divieto di consentire agli animali di defecare sui marciapiedi perimetrali agli istituti scolastici destinati alla circolazione pedonale

- È vietato consentire agli animali di defecare sui marciapiedi perimetrali agli istituti scolastici destinati alla circolazione pedonale, in particolare durante il periodo scolastico al fine di tutelare l'incolumità, la sicurezza e l'igiene degli studenti e del personale scolastico considerata la notevole affluenza di pubblico negli orari di ingresso e di uscita degli alunni e la presenza di minori. Per la tutela di tutti si raccomanda di rispettare rigorosamente tutte le normative vigenti ed evitare il transito con cani al seguito nei suddetti orari.

6. Divieto di lasciare vagare i cani incustoditi

- È vietato lasciare vagare i cani incustoditi su pubbliche vie, piazze, aree scolastiche, campi sportivi aperti o cintati, parchi e giardini pubblici o aree aperte al pubblico. I cani devono essere sempre tenuti al guinzaglio, e i detentori sono obbligati a prendere tutte le precauzioni necessarie per evitare che l'animale sfugga e possa nuocere a persone o ad altri animali.
- I detentori che frequentano aree in zone periferiche o in aperta campagna hanno l'obbligo di esercitare una costante sorveglianza sui cani. Anche in queste zone, il detentore è tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa nuocere o importunare altre persone o animali, in particolare attraverso una costante sorveglianza, il richiamo del cane e, se necessario, l'uso del guinzaglio.

7. Obbligo di iscrizione all'anagrafe canina

- Tutti i cani devono essere iscritti all'anagrafe canina istituita presso il Servizio Veterinario di ogni ASL entro i primi sei mesi di vita o entro trenta giorni dall'adozione, come stabilito dalla legge regionale n. 2 del 07.02.2020 "Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione" e s.m.i..

SANZIONI

- chiunque viola le disposizioni di cui alla presente ordinanza è soggetto, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, ad una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00;
- sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati alla raccolta delle deiezioni canine ed i cani di quartiere;
- sono altresì esentate dal rispetto della presente ordinanza le Forze di Polizia e la Protezione Civile qualora impieghino cani per esigenze di servizio;
- sono fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice penale in materia di maltrattamento e malgoverno degli animali e comunque dalla normativa vigente in materia;
- la presente ordinanza abroga altri provvedimenti che disciplinano la stessa materia.

DISPONE

- il compito di far osservare le disposizioni contenute nel presente provvedimento è attribuito in via generale al Servizio di Polizia Locale (e comunque a tutte le Forze dell'ordine qualora vengano riscontrate violazioni di carattere penale).
- che la presente ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio online e sul sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa:
 - Al Prefetto di Taranto;
 - Al Comando della Polizia Locale;
 - Al Comando della Stazione dei Carabinieri di Grottaglie;
 - Alla Polizia di Stato.

AVVERTE

- avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Puglia entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'albo pretorio di questo Comune.